

ALLEGATO B
alla Relazione tecnico-illustrativa

COMUNE DI FIGINO SERENZA

Provincia di Como

Rep. n.

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA. PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2025.

CIG: 9434789A2D

L'anno **duemilaventidue**, il giorno del mese di presso la residenza comunale di Figino Serenza (CO), nell'Ufficio Segreteria.

Avanti a me, Esposito dr. Domenico, Segretario Comunale, autorizzato a rogare il presente atto in forma pubblica-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 - comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- **da una parte: Colombo Pierangela Franca**, nata a Como (CO) il 21.03.1963, codice fiscale CLMPNG63C61C933H, domiciliata per la funzione presso il Municipio del COMUNE DI FIGINO SERENZA, la quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, in legale rappresentanza del

COMUNE DI FIGINO SERENZA (P.Iva 00415540137), con sede in Figino Serenza, Via Venticinque Aprile n. 16, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune"

dall'altra parte: [REDACTED], nato/a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED] il/la

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di [REDACTED] - legale rappresentante della società [REDACTED],

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED] Codice Fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di [REDACTED] n. [REDACTED], nel prosieguo del

seguinte atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario Comunale sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale

P R E M E T T O N O:

- che, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, fra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Capiago Intimiano è stata costituita una Centrale Unica di Committenza, con sede a Figino Serenza, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- che con determinazione a contrattare del responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Figino Serenza n.

in data , si è stabilito:

a) di appaltare il servizio di Trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Figino Serenza, per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2025, a mezzo procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di appalto di Euro 207.000,00= oltre IVA di cui costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero;

b) di delegare alla Centrale di Committenza con sede a Figino Serenza l'adozione del provvedimento di indizione della gara;

- che con determinazione nr. del adottata dal Responsabile della Centrale di Committenza è stato approvato il bando di gara con annessi gli schemi di domanda;

- che a seguito di detta procedura, espletata in forma telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA LOMBARDIA, come da relativi verbali di gara approvati con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. /RG del il servizio è stato aggiudicato all'"Appaltatore" che ha offerto un ribasso del % sull'importo a base di gara;

- che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi

dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, per effetto della conclusione, con esito positivo, della procedura di verifica dei prescritti requisiti in capo all'Appaltatore;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (Numero Protocollo [redacted] scadenza validità [redacted]);

- che è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 - comma 9 - del D.lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

Il "Comune", come sopra rappresentato, conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Figino Serenza. Periodo 01.01.2023-31.12.2025.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni,

patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:

a) Progetto del servizio in oggetto, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. [redacted] del [redacted], composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico-illustrativa;
- capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- schema di contratto di appalto;

b) offerta tecnica ed economica presentate dall'appaltatore in sede di gara.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune di Figino Serenza e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3

Il contratto ha la durata di anni 3: dal 01.01.2023 al 31.12.2025. La durata annuale del servizio è pari a circa n. 200 giorni di scuola, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito dalle competenti autorità, calendario che potrà variare da scuola a scuola, nel rispetto della normativa sull'autonomia scolastica.

ARTICOLO 4

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e di accompagnamento degli alunni frequentanti i seguenti plessi

scolastici, dalle singole fermate all'istituto e viceversa, così come analiticamente descritto nel prospetto allegato sub A) al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:

a) scuola primaria statale "Maria e Michele Orsenigo"

c) scuola secondaria statale di I grado "Figino Serenza - Novedrate".

Le linee, i percorsi e gli orari di cui al citato prospetto sono suscettibili di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, ai plessi da raggiungere, ad eventuali decisioni assunte dalle autorità scolastiche, anche in relazione alle direttive ministeriali ed alle emanande norme in materia.

ARTICOLO 5

L'"Appaltatore" sarà tenuto ad accettare, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, ulteriori servizi di trasporto per minori, complementari ed accessori rispetto a quelli ordinari di trasporto scolastico, fino a numero uscite, con durata massima di 4 ore, con percorrenza da un minimo di 2 chilometri ad un massimo di 80 chilometri circa andata e ritorno, per ogni singolo anno di vigenza dell'appalto.

L'"Appaltatore" dovrà mettere a disposizione un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità.

Detti viaggi potranno avvenire sia in orari coincidenti sia non coincidenti con quelli scolastici previsti nel normale

programma di esercizio.

Tali viaggi saranno richiesti di volta in volta dalla Amministrazione Comunale in relazione alla effettiva necessità di ricorrervi.

ARTICOLO 6

L' "Appaltatore" è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/4/1977, come modificato dal D.M. 1.04.2010, al D.M. 31/01/1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997 e s.m.i..

Si applicano altresì tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate.

L' "Appaltatore" dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, un numero sufficiente di automezzi, adeguati alla quantità e qualità dell'utenza, con portata non inferiore a 45 posti compreso autista ed accompagnatore, nonché idonei a transitare lungo i percorsi indicati nell'allegato A al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (lunghezza

max mt. 9,80).

I mezzi utilizzati dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alla capacità di trasporto indicata sul libretto di circolazione e a quella eventualmente ridotta indicata dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dovessero essere emanate in caso di emergenza sanitaria da Covid-19.

I mezzi utilizzati sicuri e confortevoli dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. In particolare, dovrà essere garantito, ove si renda necessario, l'accesso ai soggetti diversamente abili. Su ogni automezzo dedicato al servizio trasporto deve essere garantita la presenza di una persona che abbia funzioni di accompagnatore.

L' "Appaltatore" ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Figino Serenza - Servizio Trasporto Scolastico".

ARTICOLO 7

L'accompagnatore, unitamente all'autista del mezzo, dovrà vigilare gli alunni trasportati controllando, con l'attenzione richiesta dall'età e dalle condizioni degli utenti, che gli stessi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo. Detta vigilanza deve essere esercitata

dall'affidamento, che avviene al luogo della fermata, sino alla scuola, dove i minori vengono consegnati al personale della scuola, o ai genitori o loro delegati, nel momento del ritorno nei luoghi di raccolta.

Inoltre, nell'adempimento delle proprie mansioni, l'accompagnatore deve provvedere alle operazioni di salita e discesa dagli automezzi adottando tutti gli accorgimenti atti a garantire il buon andamento del servizio.

L'"Appaltatore" dovrà garantire che il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, osservi le seguenti prescrizioni:

- Mantenere costantemente un contegno corretto con gli utenti e con le loro famiglie e nel pieno rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni su fatti e circostanze inerenti agli utenti, oltre ad essere rispettoso della normativa sul divieto di fumare, consono alla natura del servizio. Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.
- Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata. In caso di assenza di questi ultimi l'alunno deve essere accompagnato al Comando di Polizia Locale.
- Tenere una velocità nei limiti di sicurezza, come

previsto dal Codice della Strada.

- Non caricare a bordo: a) passeggeri in numero superiore alla capienza del mezzo ed al numero consentito dalla carta di circolazione e comunque non superiore a quello ridotto eventualmente indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte di un'eventuale emergenza sanitaria da Covid-19; b) persone estranee al servizio stesso.
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
- Comunicare tempestivamente ogni avversità eventualmente occorsa all'Ufficio comunale preposto ed alle famiglie degli utenti.

ARTICOLO 8

Il corrispettivo dovuto dal "Comune" all'"Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro (oltre I.V.A.). Si precisa in proposito che il servizio di cui al presente appalto non è soggetto a rischi da interferenza ai sensi dell'Art.26 del D.lgs. nr. 81/2008 in quanto viene svolto dall'"Appaltatore" con mezzi propri, senza la presenza di personale del "Committente" e conseguentemente non sono previsti né il DUVRI né i relativi oneri di sicurezza.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul

tesoriere del Comune di Figino Serenza.

A partire dal secondo anno e cioè dall'anno 2024 è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del committente ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett.

a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il pagamento avverrà con liquidazione del Responsabile del Servizio, subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC, su presentazione di regolare fattura mensile posticipata per i mesi di servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, salvo diverse disposizioni di legge in materia di contabilità e salvo che l'Amministrazione Comunale disconosca la regolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni.

L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, applicherà il meccanismo dello "Split Payment", versando direttamente all'Erario l'IVA addebitato in fattura dal debitore. Non si potrà dare corso al pagamento di fatture che non siano prodotte ed inviate elettronicamente come previsto dalle vigenti normative per il pagamento elettronico della Pubblica Amministrazione.

La fattura elettronica dovrà essere inviata a: COMUNE DI FIGINO SERENZA, Via Venticinque Aprile n. 16. Nella sezione

"1.1.4" "Codice destinatario" di ciascuna fattura, dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco UFOJ7L che identifica l'Ufficio di fatturazione elettronica centrale denominato UFF_eFatturaPA sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

a) i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);

b) nella sezione "2.1.2" "Dati Ordine Acquisto", il CIG (Codice identificativo gara), il CUP (Codice unitario di progetto), se previsto;

c) l'importo contrattuale espresso in euro nonché la quota parte relativa agli oneri di sicurezza (se previsti);

d) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di legge;

e) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente, codice CAB - ABI - IBAN, ecc.);

f) ogni altra indicazione utile.

ARTICOLO 9

È fatto obbligo all'Appaltatore di osservare le

disposizioni legislative e i contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio di trasporto.

L' "Appaltatore" dovrà fornire all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

L' "Appaltatore" è tenuto ad assicurare il personale impiegato a fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che delinea gli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché a retribuirlo secondo i contratti collettivi di lavoro e ad applicare ogni altra disposizione prevista dal contratto collettivo.

Tra il "Comune" e il personale dell' "Appaltatore" non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento univoco di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli enti previdenziali e assicurativi, se necessario, incamerando la cauzione definitiva.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata

una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della "Stazione Appaltante" del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. in caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'"Appaltatore".

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suindicati obblighi, la Stazione Appaltante ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto il contratto, come da art. 20 del CSA.

L'Appaltatore si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione (ivi comprese le buste paga) inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio alla Stazione Appaltante, ai fini di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. A richiesta l'Appaltatore è pure tenuto a presentare tutta la

documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali ditte che in qualsiasi modo forniscono servizi di cui al presente appalto.

ARTICOLO 10

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella **dichiarazione di conformità allegata al presente contratto,**

che deve essere sottoscritta dall'offerente (All. "1" "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della "Stazione Appaltante", della conformità agli standard, l'"Appaltatore" sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la "Stazione Appaltante" ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta della "Stazione Appaltante" ed

entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla "Stazione Appaltante" o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della "Stazione Appaltante" stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla "Stazione Appaltante", nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della "Stazione Appaltante", una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla "Stazione Appaltante", che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste successivo art. 14.

ARTICOLO 11

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come previsto e disciplinato dall'art 102 del D.lgs. 50/2016. Il pagamento delle fatture per i corrispettivi dovuti verrà effettuato solo a seguito del buon esito delle verifiche di conformità del servizio svolto in corso di esecuzione. La verifica di conformità in corso di esecuzione avverrà con cadenza mensile.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale si procederà al pagamento della rata di saldo determinata dalla ritenuta dello 0,50% operata sul progressivo dei pagamenti ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 ed allo svincolo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 12

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il "Comune" si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'"Appaltatore" con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l' "Appaltatore" non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

ARTICOLO 13

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell' "Appaltatore", che terrà indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa. Il prestatore del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. Il "Comune" come sopra rappresentato, dà atto che l' "Appaltatore" ha stipulato prima dell'attivazione del servizio, idonea polizza assicurativa RC AUTO e RCT per l'attività esercitata, emessa da n. in data .

Il mancato rinnovo da parte dell'Appaltatore della suddetta polizza, alla scadenza del , teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che

costituisce clausola risolutiva espressa ai sen dell'art. 1456 del C.C. In particolare, l'Appaltatore dovrà presentare prima della scadenza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti l'avvenuta proroga/rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.

ARTICOLO 14

L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, euro 1.000,00;
- b) per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 12 del presente capitolato, euro 500,00;
- c) per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, euro 600,00;
- d) per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, euro 500,00 per singolo mezzo;
- e) per mancata presentazione dei documenti e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2021, euro 100,00 a mezzo per ogni

giorno di ritardo;

f) per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti alla manutenzione e la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato, euro 100,00 per singolo mezzo;

g) per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, euro 500,00;

h) per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del terzo ritardo), euro 250,00;

i) per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, euro 150,00;

j) per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 10 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, euro 200,00;

k) per ogni mancato rispetto degli ulteriori termini o prestazioni previste nel presente capitolato (ivi compresi gli obblighi attinenti alla sanificazione/igienizzazione dei mezzi), nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato, euro 150,00;

l) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati,

presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), incluse - in caso di eventuale emergenza sanitaria - le disposizioni vigenti in materia anti-COVID-19, euro 1.000,00;

m) in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: euro 500,00 per ciascuna omissione;

n) se offerti, per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato, euro 500,00 per ciascuna mancata prestazione;

o) per mancata esecuzione da parte della ditta appaltatrice del sopralluogo per la verifica dei percorsi, da svolgersi dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'avvio del servizio, euro 500,00.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato via PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, per la presentazione di eventuali contro

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", il "Comune" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L' "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Figino Serenza abbia voluto, durante l' esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell' "Appaltatore".

ARTICOLO 17

L' "Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L' "Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Como della notizia dell' inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 18

Ai sensi dell' art. 53 c. 16 ter del D.lgs. N. 165/2001, L' Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Figino Serenza nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 19

Per tutti gli effetti del presente contratto l' "Appaltatore" elegge domicilio legale presso la propria sede legale.

ARTICOLO 20

Sono a carico dell' "Appaltatore", ai sensi dell' art. 139 del D.P.R. n° 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l' IVA, che rimane a carico del "Comune".

ARTICOLO 21

Del presente contratto, ai sensi dell' art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n.131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa, trattandosi di servizi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 22

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ARTICOLO 23

Ai sensi dell' art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, l' "Appaltatore" dovrà attenersi, personalmente e tramite il

personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento del Comune di Figino Serenza, che è visionabile sul sito del Comune di Figino Serenza alla sezione: "amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione" e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del settore competente, fatto salvo per il "Comune" il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

ARTICOLO 24

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente contratto, per il quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti, sarà competente il foro di Como.

ARTICOLO 25

Il "Comune", ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente contratto è redatto in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 - comma 14 - del D.lgs. n. 50/2016.

E, richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti, i quali, a mia espressa richiesta, dichiarano il tutto essere conforme alla loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) di seguito verificata a mia cura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti, io Segretario Comunale ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. ... pagine a video.

Comune di Figino Serenza: Pierangela Franca Colombo (firma digitale)

Appaltatore: _____ (firma digitale)

Segretario Comunale: Domenico Esposito (firma digitale)